

# TOGNON

STUDIO ASSOCIATO

DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

## SUPER AMMORTAMENTI

L. 208 del 28 Dicembre 2015 Art. 1 da c. 91 a c. 97  
(c.d. “Legge di stabilità 2016”)

### AMBITO SOGGETTIVO

Soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni indipendentemente dal regime contabile adottato.

#### Titolari reddito d'impresa

- ✓ persone fisiche esercenti attività commerciale (ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali)
- ✓ le società in nome collettivo
- ✓ le società in accomandita semplice
- ✓ le società di armamento
- ✓ le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale
- ✓ le società consortili a rilevanza sia interna che esterna
- ✓ le società per azioni
- ✓ le società in accomandita per azioni
- ✓ le società a responsabilità limitata
- ✓ le società cooperative e di mutua assicurazione
- ✓ gli enti pubblici e privati, diversi dalle società
- ✓ i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale con riferimento all'attività commerciale esercitata
- ✓ le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

#### Esercenti arti e professioni

- ✓ persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo [art. 53 co. 1 del TUIR]
- ✓ associazioni professionali senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche
- ✓ società tra professionisti [art. 10 della L. 183/2011]
- ✓ affittuario (usufruttuario)<sup>1</sup>

#### Esclusioni

Regime forfettario [ L. 190 del 23 Dicembre 2014 Art. 1 da c. 54 a c. 89 (“Legge Finanziaria 2015”)]

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui le parti derogano allo schema contrattuale previsto dall' art. 2561 c.c. e quindi i suddetti oneri siano posti a carico dell'impresa concedente, il diritto a fruire dell'agevolazione dovrebbe spettare a tale impresa, fatta eccezione per l'imprenditore individuale che affitta l'unica azienda

### AMBITO OGGETTIVO

Investimenti in beni materiali

#### Caratteristiche:

- ✓ Strumentali per l'esercizio dell'impresa
- ✓ Nuovi<sup>2</sup>
- ✓ Acquistati a titolo di proprietà dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016<sup>3</sup>
- ✓ Acquistati in leasing dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016
- ✓ Realizzati in economia dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016
- ✓ Anche di costo unitario inferiore a € 516,46

#### Esclusioni:

- ✓ Beni merce
- ✓ Materiali di consumo
- ✓ Fabbricati e costruzioni
- ✓ Beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (rif. D.M. 31 dicembre 1988)
- ✓ Beni non agevolabili per espressa previsione della legge di stabilità 2016

---

<sup>2</sup> La norma non riporta una definizione specifica del requisito della novità, a tal proposito si richiama quanto specificato nelle circolari:

- Agenzia delle Entrate n. 90/E del 17 ottobre 2001 - Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito” –

*“Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto. È necessario precisare che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni. Si osserva che l'espressione acquisto di beni strumentali nuovi” comprende non soltanto l'acquisto a titolo derivativo, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto destinatario dell'agevolazione.”*

- Agenzia delle Entrate n. 5/E del 19 febbraio 2015 - Agevolazioni - Crediti di imposta - Investimenti in beni strumentali nuovi – Chiarimenti -

*“... l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.*

*Al riguardo, si segnala che può essere oggetto dell'agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità (cfr. circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002 e circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, paragrafo 2.4).*

*Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della novità”sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.”*

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 109 comma 2, lett. a) del DPR 917 del 1986, le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione ... ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

<b>Beni non agevolabili per espressa previsione della legge di stabilità 2016</b>			
Gruppo V - Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
Gruppo XVIII - Industrie dei tra-sporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari alla esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie	7,5%
Gruppo XVIII - Industrie dei tra- sporti e delle telecomunicazioni	Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

### **MODALITA' DI FRUIZIONE**

Maggiorazione del costo di acquisto di un bene strumentale nuovo nella misura del 40%; conseguente abbattimento dell'imponibile fiscale attraverso deduzione extracontabile.

La maggiorazione può essere dedotta solo a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

<b>Acquisto</b>	<b>Entrata in funzione</b>	
Antecedente il periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016	Irrelevante	NO
Nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016	Nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016	SI
Nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016	Successivo il periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016	SI
Successivo il periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016	Irrelevante	NO

### Esclusioni:

Da non considerare ai fini di/del:

- ✓ calcolo acconti
- ✓ studi di settore
- ✓ test di operatività delle società di comodo
- ✓ calcolo delle plusvalenze/minusvalenze
- ✓ calcolo dell'IRAP

### Particolarità:

#### Cessione anticipata:

In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, la maggiorazione del 40% non rileva per la determinazione della plusvalenza/minusvalenza.

### Leasing

Ai fini della determinazione dell'agevolazione riferibile alla quota capitale del leasing Assilea (circolare b. 25/2015) suggerisce di applicare la procedura forfettaria prevista dall'abrogato D.M. 24 aprile 1998<sup>4</sup>.

### Veicoli

Il c. 1 l. b) dell'Art. 164 D.P.R. 917/86, relativamente ad alcune categorie di soggetti, prevede una deducibilità limitata del costo sostenuto per autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori; l'agevolazione determina nuovi limiti incrementati.

<b>Autovetture/Autocaravan</b>					
Utilizzo	Limite di costo	Agevolazione + 40%	Limite di costo	% di costo fiscalmente rilevante	Costo massimo fiscalmente deducibile
Promiscuo	18.075,99	7.230,40	25.306,39	20%	€ 5.061,27
Agenti/Rappresentanti	25.822,84	10.329,14	36.151,98	80%	€ 28.921,58
Strumentale	Nessuno	+ 40%	Nessuno	100%	100%
Dipendenti	Nessuno	+ 40%	Nessuno	70%	70%

<sup>4</sup> Decreto ministeriale 24 aprile 1998 - Modalità di calcolo per la determinazione della parte di canone, relativo ai contratti di locazione finanziaria, non ammessa in deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive-.

*“La parte del canone relativo a contratti di locazione finanziaria riferibile agli interessi passivi che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 non e` ammessa in deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e` determinata sottraendo dall'ammontare del canone di competenza di ciascun periodo di imposta compreso nel periodo di durata del contratto di locazione finanziaria l'importo che si ottiene dividendo il costo sostenuto dalla società concedente per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni del periodo di imposta.”*

Tale metodo è stato già consentito per determinare la quota interessi in deducibile ai fini Irap, o deducibile nei limiti del 30% del Rol ai fini Ires, o ancora per individuare la quota parte del canone riferibile al terreno (cfr. Circolari Agenzia delle Entrate 8/E e 19/E del 2009).

# TOGNON

STUDIO ASSOCIATO

DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

<b>Motocilci</b>					
Utilizzo	Limite di costo	Agevolazione + 40%	Limite di costo	% di costo fiscalmente rilevante	Costo massimo fiscalmente deducibile
Promiscuo	4.131,66	1.652,66	5.784,32	20%	€ 1.156,86
Agenti/Rappresentanti	4.131,66	1.652,66	5.784,32	80%	€ 4.627,46
Strumentale	Nessuno	+ 40%	Nessuno	100%	100%
Dipendenti	Nessuno	+ 40%	Nessuno	70%	70%

<b>Ciclomotori</b>					
Utilizzo	Limite di costo	Agevolazione + 40%	Limite di costo	% di costo fiscalmente rilevante	Costo massimo fiscalmente deducibile
Promiscuo	2.065,83	826,33	2.892,16	20%	€ 578,43
Agenti/Rappresentanti	2.065,83	826,33	2.892,16	80%	€ 2.313,73
Strumentale	Nessuno	+ 40%	Nessuno	100%	100%
Dipendenti	Nessuno	+ 40%	Nessuno	70%	70%